Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 39-8425

Eliminazione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti. Revoca Allegato C della DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che i ticket sanitari sono strumenti adottati dai Servizi Sanitari pubblici dei maggiori Stati europei per il controllo, in combinazione con altri strumenti, della domanda sanitaria al fine di evitare conseguenze negative, quali i ritardi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'uso appropriato delle risorse economiche, l'eccessiva medicalizzazione della popolazione;

visto l'art. 5 del Decreto Legge 347/2001, convertito nelle Legge 405/2001, che aveva fissato il limite del 13% della spesa farmaceutica rispetto alla spesa sanitaria complessiva, impegnando le Regioni ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto del tetto di spesa;

visto l'art. 4 della legge n. 405/2001, di conversione del sopra citato Decreto, che ha previsto la possibilità per le Regioni di introdurre misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica;

visto il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 347/2001, convertito con modificazioni nella Legge 405/2001, il quale dispone "La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato";

considerato che la DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, all'Allegato C, ha introdotto il ticket sulla spesa farmaceutica abolito dal 1° gennaio 2001, ai sensi della normativa nazionale sopra citata, in considerazione dell'aumento del consumo dei farmaci rimborsabili dal SSN.

Preso atto che sulla base della DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni attualmente la quota di compartecipazione da parte dell'assistito alla spesa farmaceutica è così stabilita:

- □ 2 € a confezione fino ad un massimo di 2 confezioni (4 €) per ricetta □ 1 € a confezione per:
- antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni per soggetti con epatite cronica fino ad un massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta
- farmaci per patologie croniche fino ad un massimo di 3 confezioni (3 €) per ricetta preso atto che sono attualmente esentati dal pagamento della quota di cui sopra per motivi di reddito (DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 e DGR n. 16-3096 del 12.12.2011) i soggetti individuati con i seguenti codici:

E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modificazioni ed integrazioni).

E02: soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni

E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

E05: relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo i criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007;

considerato che sono, altresì, esentati dal pagamento della predetta quota i soggetti affetti da particolari patologie (attualmente previste dal DPCM 12 gennaio 2017), nonché quelli appartenenti a particolari categorie, indicate inizialmente dalla DGR n. 1-6053 del 14.05.2002 e ampliate con successivi provvedimenti, quali:

- grandi invalidi del lavoro
- invalidi per lavoro
- invalidi civili al 100%
- ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68
- pensionati di guerra
- titolari di pensione vitalizia
- detenuti e internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230
- danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n. 238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92
- soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
- invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava
- invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
- infortunati sul lavoro
- cittadini affetti da malattie e progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta
- cittadini affetti da morbo di Hansen

preso atto che nell'anno 2018 il gettito della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica stabilita dalla Regione Piemonte è stato pari a 1,3 milioni di euro;

atteso che le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Marche attualmente non prevedono la compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti e posto che l'incidenza sulla spesa farmaceutica lorda del gettito della quota di partecipazione a livello nazionale è pari al 4,8 % della spesa medesima, a fronte dello 0,2 % della Regione Piemonte;

considerato, altresì, che una delle criticità insite nella compartecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino consiste nel fatto che la richiesta di contribuzione è proporzionata allo stato di salute dello stesso;

posto che, ad oggi, il numero dei cittadini che nella Regione Piemonte sono esclusi dai benefici di cui alle sopra riportate esenzioni dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica sono circa 1,1 milioni;

visto che l'imposizione del ticket non ha sortito l'effetto calmiere della domanda farmaceutica, in quanto, sempre a livello nazionale, considerando il periodo gennaio ottobre del 2018 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, si rileva che le Regioni che non hanno applicato il ticket sulla spesa farmaceutica hanno fatto registrare una riduzione della spesa superiore al dato medio nazionale;

preso atto che, nella Regione Piemonte, l'incidenza della spesa farmaceutica convenzionata sul Fondo Sanitario Regionale, nel periodo gennaio-settembre 2018, è stata pari al 6,56 %, a fronte di un tetto di spesa programmato (articolo 1 comma 399 della legge 232/2016) pari al 7,96 % che comporta una minor spesa rispetto al tetto di spesa programmato pari a ben 87 milioni di euro;

considerato che nell'anno 2019 è prevista una riduzione della spesa farmaceutica convenzionata attraverso il continuo monitoraggio della stessa e la riduzione di prezzo di alcune specialità medicinali a causa della scadenza brevettuale;

ritenuto che siano venute meno le condizioni per cui la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica era stata introdotta dalla DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

atteso che per l'anno 2019 il mancato gettito della quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata da parte del cittadino sarà compensato, per quanto tutto sopra specificato, dalla riduzione della medesima spesa farmaceutica, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, condividendo le argomentazioni del relatore;

```
visto l'art. 5 del DL 347/2001;
```

visto l'art. 4 della legge n. 405/2001;

visto l'articolo 6 del D.L n. 347 / 2001, convertito con modificazioni nella Legge 405/2001;

vista la D.G.R. n. 57-5740 del 3 aprile 2002;

vista la D.G.R. n. 1-6053 del 14.05.2002;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;

vista la D.G.R. n. 16-3096 del 12.12.2011;

visto il DPCM 12 gennaio 2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

- di eliminare, come in premessa esplicitato, a far data dal 1° marzo 2019 la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti, a suo tempo istituita in Regione Piemonte dalla DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, come successivamente integrata e modificata;
- di revocare, per le ragioni in premessa indicate, le precedenti disposizioni regionali contenute nella DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'istituzione e alla definizione della quota fissa di compartecipazione ala spesa farmaceutica da parte degli assistiti;
- di dare atto che per l'anno 2019 il mancato gettito della quota di compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata da parte del cittadino sarà compensato, per quanto tutto sopra specificato, dalla riduzione della medesima spesa farmaceutica, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)